



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 165 del 24/12/2015

COMUNE DI CORATO

Procedura di verifica di non assoggettabilità a VAS. Zona Omogenea A3.

Procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS del piano di recupero zona omogenea A3 del vigente PRG del comune di Corato, tra via San Vito, via Bartoli e via Casolla. Attestazione della sussistenza della esclusione dalla procedura VAS.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che attribuisce ai Dirigenti l'esclusiva competenza in ordine alla gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e agli sviluppi organizzativi dell'Ente;

Visto che in conformità a quanto disposto dall'art. 50, comma 10, del Decreto Legislativo n. 267/00, con determinazione sindacale n. 19/2008 del 18 ottobre 2008, con determinazione sindacale n. 4/12 del 22/10/2012, con disposizione sindacale prot. n. 28801 del 03/06/2015, decreto sindacale n.12 del 16/06/2015 e disposizione sindacale n. 30148 del 18/08/2015 sono stati individuati i Dirigenti responsabili dei servizi;

Visto il Decreto del 24/12/2014 - Ministero dell'Interno di differimento al 31/03/2015 del termine per la deliberazione del bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015;

Visto, altresì, il Decreto Ministero dell'Interno del 16 marzo 2015 di ulteriore differimento al 31 maggio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015;

Visto, altresì, il Decreto del 13 maggio 2015 con il quale il Ministero dell'Interno ha differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 04/09/2015, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del bilancio di previsione 2015 ed allegati;

Visto lo stanziamento di spesa in bilancio ed attribuito al Settore per la gestione 2015;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 18 marzo 2002;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che con la sottoscrizione dell'adozione del presente atto il Dirigente ha adempiuto al dispositivo dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto, inoltre, che è stata verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;

Premesso che:

Con nota prot. n. 6717 del 25/02/2015 il Settore Urbanistica del Comune, in qualità di Autorità Procedente, trasmetteva la documentazione inerente la verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi della legge regionale n. 44/2012 e ss.mm.ii., per l'intervento in oggetto a nome dei sigg.ri Tondo Mario, D'Introno M.A. Antonietta, Torelli Luigi, impresa Tondo Natale, individuati quali soggetto proponente, A seguito dell'approvazione del nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regione Puglia - PPTR, lo scrivente Settore con nota del 25/06/2015 prot. 23756, indirizzata all'Autorità Procedente, chiedeva che la documentazione trasmessa fosse integrata e adeguata alle nuove norme in materia di paesaggio. Con nota del 14/08/2015 prot. 29906, l'Autorità Procedente, a seguito di quanto sopra indicato, trasmetteva la seguente documentazione, in sostituzione di quella precedente, su supporto cartaceo e digitale:

- Individuazione degli interventi su catastale
- Progetto esteso schematicamente all'intero isolato
- Piano di Recupero - Stato di fatto
- Piano di Recupero - Situazione a realizzarsi
- Relazione Tecnica
- Integrazione Relazione Tecnica
- Scheda urbanistica
- Esplicitazione della situazione catastale e di proprietà
- Documentazione fotografica
- Rapporto Preliminare Ambientale di verifica a VAS
- Dichiarazione corrispondenza PPTR
- Elenco soggetti competenti in materia ambientale

La L.R. n. 4/2014 di modifica della L.R. 44/2012 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica", ha delegato ai Comuni le competenze specifiche in materia di Verifica di Assoggettabilità a VAS.

Con nota del 17/08/2015 prot. n. 30011, l'ufficio comunale competente in materia di VAS, in applicazione della L.R. 4/2014 (legge delega), ai fini della consultazione, di cui all'art. 8, comma 2 della L.R. 44/2012, trasmetteva, via pec, la documentazione ricevuta ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale comunicandone l'avvenuta pubblicazione, con Avviso in pari data, sul portale del comune di Corato (www.comune.corato.ba.it) - nonché all'Albo Pretorio, invitandoli contestualmente ad inviare il proprio contributo entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione:

1) Regione Puglia - Assessorato Assetto del Territorio Settore Assetto del Territorio

Via Gentile, 52 - 70126 Bari BA

pec: servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

2) Regione Puglia- Assessorato Ecologia Settore Gestione Rifiuti e Bonifica

Via delle Magnolie Z.I., Ex ENAIP - 70026 Modugno BA

pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

3) Città Metropolitana di Bari - Edilizia Pubblica - Territorio - Ambiente

Corso S. Sonnino, 85 - 70121 BARI BA
pec: ambinterifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it

4) Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Puglia ARPA - Direzione Generale
Corso Trieste,27 - 70126 BARI
pec: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

5) Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Puglia
Strada dei Dottula, Isolato 49 - 70122 BARI BA
pec: mbac-dr-pug@mailcert.beniculturali.it

6) Autorità di Bacino della Puglia c/o Tecnopolis
SP Valenzano-Casamassima, Km. 3 - 70010 VALENZANO BA
pec: segreteria@pec.adb.puglia.it

7) Azienda Sanitaria Locale - Direzione SISP
Via I Maggio, 1 c/o Ospedale di Ruvo - 70037 RUVO DI PUGLIA BA
pec: sispnord.aslbari@pec.rupar.puglia.it

8) Autorità Idrica Pugliese - Ufficio Segreteria Archivio e Protocollo
Viale Paolo Borsellino e Giovanni Falcone,2 - 70125 BARI
pec: protocollo@pec.aip.gov.it

L'avvenuta pubblicazione è stata attestata e validata dal Segretario Generale del Comune di Corato in data 17/09/2015. Nei termini previsti, non risultano pervenute osservazioni da cittadini e/o associazioni. I soggetti competenti in materia ambientale innanzi elencati, avevano a disposizione trenta giorni per trasmettere eventuali contributi in merito alla assoggettabilità a VAS. Sono pervenuti i seguenti contributi:

- Con nota via pec del 29/09/2015 prot. n. 34614 l'Autorità Idrica Pugliese trasmetteva il proprio contributo rappresentando "..... di non ravvisare motivi ostativi per il Piano in oggetto, fermo restando che deve intendersi verificata la compatibilità con le infrastrutture interessate del Servizio Idrico Integrato, avvalendosi delle necessarie consultazioni presso il Gestore AQP S.p.A.. Ciò tenuto conto che, dalla documentazione progettuale del Piano, si evince che "la zona è totalmente urbanizzata e quindi con strade pubbliche bitumate, rete idrico-fognaria, fognatura bianca (Via Garibaldi e Via San Vito), pubblica illuminazione".

- Con nota via pec del 05/10/2015 prot. n. 35453 l'Autorità di Bacino della Puglia trasmetteva il proprio contributo rappresentando che, "dalla verifica della documentazione trasmessa in formato digitale, non risultano vincoli PAI per l'area d'intervento".

- Con nota del 06/10/2015 prot. 35539 l'Azienda Sanitaria Locale - Direzione SISP trasmetteva il proprio contributo ritenendo, dal punto di vista ambientale, che:

a) "Durante l'esecuzione dei lavori si adottino tutte le tecnologie atte a contenere il sollevamento e la dispersione delle polveri;

b) Si richiama il rispetto del R.R. 26/2013 che prevede il recupero e riutilizzo delle acque meteoriche anche per la nuova edilizia privata (ad es. per il water e lavatrici, realizzando solo per questi servizi, una doppia rete di adduzione);

c) Fermo restando la competenza degli Enti preposti, si ricorda che durante la realizzazione delle opere è necessario adottare i provvedimenti atti a contenere l'inquinamento acustico;

d) Si ritiene indispensabile che si preveda, per la realizzazione degli immobili, l'utilizzo di tutte le

tecnologie ed i materiali disponibili per contenere i consumi energetici ed evitare l'inquinamento in-door (abitare sostenibile, bio-architettura, valutazione eventuale emissioni radon, etc.);

e) Nel garantire il collegamento a tutte le opere di urbanizzazione si farà in modo che si assicuri, nella progettazione della rete idrica, la fornitura di acqua pro capite prevista per legge; si rammenta, all'uopo, il rispetto del R.R. 1/14 che individua nel SIAN l'organo competente in materia;

f) Tutto il materiale derivante dalle opere di modifica del terreno dovrà essere smaltito secondo il D.L.vo 152/06."

VERIFICA DEGLI IMPATTI - CONCLUSIONI

Il Piano di Recupero in oggetto interessa un'area tipizzata come zona omogenea A3 - residenziale di interesse storico del vigente PRG comunale, ed in particolare un'isolato ricompreso tra Corso G. Garibaldi, Via San Vito, Via Bartoli, Via Casolla e Via Salamitri, posto immediatamente all'esterno dell'anello che racchiude il centro antico. Esso comprende più fabbricati risalenti ad epoche diverse, magari demoliti e ricostruiti, ampliati e oggetto di interventi spesso di scarsa qualità architettonica e certamente non contestualizzati, ad oggi in condizioni di fatiscenza e con presenza di dissesti statici.

Tale area, posta all'esterno dell'anello ma immediatamente a ridosso, era originariamente tipizzata, secondo il PRG approvato nel 1979, come zona B, mentre la parte interna all'anello era tipizzata come zona A1-A2 centro antico; ciò ha consentito negli anni vari interventi di demolizione di vecchi fabbricati e nuova edificazione, in forte contrasto con le caratteristiche dei fabbricati fronteggianti il lato opposto dell'anello. Solo nel 2004, con l'approvazione della variante al PRG che ha introdotto la nuova tipizzazione A3 - residenziale di interesse storico - si è posto rimedio sottoponendo a tutela anche tutti gli isolati immediatamente a ridosso del lato esterno dell'anello stradale.

Gli interventi prevedono la manutenzione/recupero dei fabbricati individuati come B e E nei grafici di progetto, la ristrutturazione del fabbricato individuato come D e la demolizione e ricostruzione con uguale volume del fabbricato C: il tutto, nel rispetto delle norme previste dal Piano di Recupero della zona A3 del Comune di Corato, senza aumento di volumetrie ma con una migliore razionalizzazione delle stesse, al fine di recuperare e riqualificare l'isolato e ottenere un complesso organico e funzionale. L'area di intervento è dotata, lungo le direttrici stradali esistenti, delle urbanizzazioni primarie, rete idrica, rete elettrica, rete telefonica, illuminazione pubblica, rete fognaria, rete di distribuzione del gas metano.

L'intervento previsto non è soggetto alle procedure di Valutazione d'Incidenza, di Valutazione Impatto Ambientale, di Autorizzazione Integrata Ambientale, e non riguarda Zone di protezione speciale idrogeologica di tipo A o B né di approvvigionamento idrico di emergenza.

Non è un sito potenzialmente contaminato o sito di interesse nazionale, o area ad elevato rischio di crisi ambientale, o area in cui risulta necessario adottare misure di risanamento della qualità dell'aria ai sensi del D. Lgs. 155/2010.

Riguardo la valutazione degli impatti, nel Rapporto Preliminare di Verifica vengono analizzati quelli in fase di cantiere e di esercizio sulle componenti ambientali (aria, acqua, suolo, flora, fauna, paesaggio, rumore, rifiuti). Tali impatti sono ritenuti di media entità sulla componente suolo, sia in fase di cantiere che di esercizio, e sulle componenti fauna, rumore e rifiuti in fase di cantiere. Per i restanti aspetti gli impatti sono valutati di bassa entità.

In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'area di intervento: non è interessata da Aree Protette di tipo nazionale, regionale o comunale; non è interessata da siti della Rete Natura 2000 o da aree IBA;

In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici, l'area di intervento:

Per quanto riguarda l'aspetto paesaggistico, nell'area di intervento non vi sono immobili gravati da vincolo storico-architettonico ai sensi della parte II del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n.42. Il piano di recupero concerne un'area del centro storico, nell'ambito della città consolidata così come definita dall'art 76 c. 1

delle NTA del PPTR approvato con D.G.R. n.176 del 23.02.2015; dalla lettura delle cartografie del PPTR, si evidenzia che l'area in questione, in quanto centro storico, è ricompresa tra le "componenti culturali ed insediative" in relazione agli "ulteriori contesti paesaggistici". Tuttavia, considerato che l'area rientra nell'ambito dei "territorii costruiti", così come perimetrali con Delibera di Consiglio Comunale n.82 del 22/12/2009, e visti gli artt. 91 e 97 delle NTA del PPTR, il piano in argomento non è assoggettato ad alcuno strumento di autorizzazione né di accertamento.

Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell'ambito territoriale, si segnalano i seguenti aspetti.

Per quanto riguarda gli aspetti di natura geomorfologica e/o idraulica, l'area di progetto non ricade in aree a vincoli PAI, nè ricade in aree interessate da vincoli di tale natura, come rilevasi da contributo dell'Autorità di Bacino della Puglia, dalla verifica delle cartografie dell'AdB e da attestazione del tecnico.

Per quanto riguarda la matrice acqua, l'area d'intervento è dotata di tutte le urbanizzazioni primarie quali reti fognarie ed acquedotti; pertanto gli scarichi delle abitazioni a realizzare saranno canalizzati nell'impianto fognario pubblico, così come l'approvvigionamento idrico utilizzerà la rete pubblica. Per quanto riguarda le acque meteoriche, considerato che non sono previste aree a verde, saranno previsti appositi sistemi per il loro recupero e riutilizzo per usi civili (sciacquoni water o lavatrici). Dalla relazione geologica e idrogeologica, si evince che lo scavo per la realizzazione delle costruzioni sarà profondo al massimo m.3,50, e quindi, viste le caratteristiche delle falde presenti, non si prevedono interferenze con le acque superficiali nè con quelle profonde.

Per quanto concerne la produzione di rifiuti urbani (matrice suolo), occorre evidenziare che il Comune di Corato ha già in corso un sistema di raccolta differenziata. I nuovi fabbricati a realizzare dovranno prevedere apposite "isole ecologiche" per la gestione della raccolta differenziata, in spazi ben precisi.

Durante la fase di cantiere, i rifiuti di costruzione e demolizione sono rifiuti speciali inerti costituiti da: materiali di costruzione (cemento, materiali da costruzione vari, legno, vetro, plastica, metalli, cavi, materiali isolanti ed altri rifiuti misti di costruzione); rifiuti di scavo; rifiuti di demolizione (soprattutto rifiuti derivanti dalla dismissione del cantiere). Tali rifiuti saranno prima accatastati secondo la loro natura e quindi trasportati a discariche autorizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto vegetazionale (matrice flora e fauna), essendo l'area completamente urbanizzata, gli interventi previsti dal piano di recupero non avranno ricadute sulla flora nè sulla fauna locale.

Per quanto riguarda il problema rumore e emissioni in atmosfera (matrice aria), nell'intorno dell'area non sono presenti fonti di rumore e di emissioni in atmosfera; a seguito degli interventi previsti nel piano di recupero, essendo la zona a carattere residenziale, non sono previste attività che possano in qualche modo avere una ricaduta delle emissioni. Anche in fase di cantiere non risultano particolari problematiche, in quanto le emissioni saranno dovute principalmente ai mezzi operativi che opereranno in loco, a carattere transitorio e trascurabile, data anche la modesta entità delle opere a realizzarsi: in ogni caso saranno previsti tutti gli accorgimenti atti a contenere il sollevamento e la dispersione delle polveri e le emissioni di rumore.

Alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai soggetti competenti in materia ambientale, si ritiene che il "PIANO DI RECUPERO ZONA OMOGENEA A3 DEL VIGENTE PRG DEL COMUNE DI CORATO, TRA VIA SAN VITO, VIA BARTOLI E VIA CASOLLA" non comporti impatti significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 2, comma 1, lettera a, L.R. 44/2012) e debba pertanto essere escluso dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando

laddove necessario gli elaborati scritto-grafici anteriormente alla data di approvazione definitiva del piano:

- Si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l'irrigazione degli spazi verdi privati o per altri usi non potabili, per esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi preferibilmente al di sotto dei parcheggi o delle aree verdi. Si richiama quanto previsto dalla normativa regionale in materia (vd Linee guida del PTA "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia") nonché al Decreto del Commissario Delegato n. 282 del 21.11.2003 e all'Appendice al Piano Direttore - Decreto del Commissario Delegato n. 191 del 16.06.2002.
- Si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla L.R. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile", in particolare privilegiando l'adozione: di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti; di interventi finalizzati al risparmio energetico (i progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti devono prevedere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi di cui al D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 - "Decreto Romani, con impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari - termici e fotovoltaici integrati); di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime); di misure di risparmio idrico (aeratori rompi getto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, etc.).
- Si preveda che i nuovi fabbricati a realizzare dovranno prevedere apposite "isole ecologiche" per la gestione della raccolta differenziata, in spazi ben precisi.
- Si richiami la normativa vigente in materia di inquinamento acustico, in particolare la necessità di effettuare, ai sensi dell'art. 8 della L.447/95, una valutazione previsionale del clima acustico in ragione della prossimità alla tangenziale ed alla strada provinciale. In ogni caso si garantisca un buon comfort abitativo negli ambienti, interni ed esterni, in relazione al clima acustico del contorno.
- Per le fasi di cantiere, si preveda l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi, con particolare riferimento alle terre e rocce da scavo nel rispetto del D. M. 10 agosto 2012, n. 161.
- Durante le fasi di cantiere dovranno essere previsti tutti gli accorgimenti atti a contenere il sollevamento e la dispersione delle polveri (nei periodi più secchi l'area di lavoro sarà bagnata artificialmente, così come le ruote dei mezzi di trasporto e le vie d'accesso) e le emissioni di rumore. La mitigazione dell'impatto deve prevedere l'uso di macchinari aventi opportuni sistemi per la riduzione delle emissioni acustiche, che si manterranno pertanto a norma di legge (in accordo con le previsioni di cui al D.L. 262/2002); in ogni caso i mezzi saranno operativi solo durante il giorno e non tutti contemporaneamente.

Si rammenta che, ai sensi del comma 6 dell'art. 8 della L.R. 44/2012, "Il rapporto preliminare di verifica costituisce parte integrante del piano o programma e i relativi provvedimenti di adozione e approvazione danno evidenza dell'iter procedurale e del risultato della verifica, comprese le motivazioni dell'eventuale esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza da parte dell'autorità procedente, anche in collaborazione con il proponente, alle prescrizioni impartite dall'autorità competente con il provvedimento di verifica".

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, che si intende qui integralmente richiamato, di poter provvedere, con il presente atto:

- a dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica e,

conseguentemente, di dover escludere dall'assoggettabilità alla procedura VAS di cui agli articoli 9-15 della L.R. 44/2012 il "PIANO DI RECUPERO ZONA OMOGENEA A3 DEL VIGENTE PRG DEL COMUNE DI CORATO, TRA VIA SAN VITO, VIA BARTOLI E VIA CASOLLA", in quanto non comporta impatti significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni ai sensi del combinato disposto del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali" (BURP n.134 del 15/10/2013);

- a demandare all'amministrazione procedente l'assolvimento degli adempimenti finalizzati alla conclusione della procedura riferita alla variante in oggetto.

RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento non esonera l'Autorità Procedente o il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione.

VISTO l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO la legge n. 69 del 18/06/2009;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" e ss.mm.ii.;

VISTO il "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali" n.18 del 09/10/2013;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio comunale.

Per tutto quanto innanzi riportato,

DETERMINA

1) DICHIARARE le premesse, che qui si intendono integralmente riportate, parte integrante del presente provvedimento;

2) DICHIARARE assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica e, conseguentemente, di escludere dall'assoggettabilità alla procedura VAS di cui agli articoli 9-15 della L.R. 44/2012 il "PIANO DI RECUPERO ZONA OMOGENEA A3 DEL VIGENTE PRG DEL COMUNE DI CORATO, TRA VIA SAN VITO, VIA BARTOLI E VIA CASOLLA", per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;

3) DEMANDARE all'amministrazione procedente l'assolvimento degli adempimenti finalizzati alla

conclusione della procedura riferita al progetto di che trattasi;

4) TRASMETTERE il presente provvedimento:

- alla Regione Puglia - Ufficio VAS
- al Settore Urbanistica Comunale quale Autorità Procedente;

5) PUBBLICARE il presente provvedimento:

- all'albo pretorio del Comune dove resterà affisso per quindici giorni consecutivi lavorativi;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sul portale web del Comune di Corato (BA).

Il Dirigente del 7° Settore

Arch. Pasquale Antonio Casieri
